

Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com.

In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 6 del mese di giugno 2022. Sommario:

#### IN MATERIA FISCALE:

- 1) Le ultime novità fiscali;
- 2) Le novità del c.d. "decreto aiuti";

#### IN MATERIA DI LAVORO:

- 1) Conversione in legge del decreto riaperture PRATICA PROFESSIONALE:
  - 1) Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

# Sviluppo azienda n. 6 mese di Giugno 2022

# ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bonus pubblicità 2021	È stato pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria il Provvedimento contenente l'elenco dei beneficiari del c.d. "bonus pubblicità" per gli
Provvedimento Dipartimento Informazione e Editoria 7.4.2022	investimenti effettuati nel 2021, con l'indicazione dell'importo spettante.
Modello dichiarazione imposta di soggiorno	È stato pubblicato sulla G.U. 12.5.2022, n. 110 il Decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno / contributo di soggiorno da presentare da parte dei gestori delle strutture ricettive. La dichiarazione, relativa al 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione
Decreto MEF 29.4.2022	relativa al 2021, entro il 30.6.2022.
Contributo a fondo perduto ristorazione collettiva  Provvedimento Agenzia Entrate 3.5.2022	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che individua modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 43-bis, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" a favore delle imprese operanti nella ristorazione collettiva. La domanda va presentata, utilizzando l'apposito modello, dal 6.6 al 20.6.2022.
Utilizzo "bonus locazioni" settore turistico  Decisione Commissione UE	La Commissione UE ha autorizzato l'estensione del c.d. "bonus locazioni" a favore delle imprese del settore turistico e dei gestori di piscine prevista dal c.d. "Decreto Sostegni-ter". A seguito dell'autorizzazione il credito d'imposta diviene utilizzabile. Il bonus in esame riguarda il canone relativo ai
6.5.2022, n. 3099 final	mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Contributo a fondo perduto attività chiuse  Provvedimento Agenzia Entrate	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua i termini e le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche chiuse (discoteche, sale da ballo, night club e simili) ex art. 2, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis". In particolare, la domanda va presentata all'Agenzia delle
18.5.2022	Entrate, utilizzando l'apposito modello, a decorrere dal 6.6 ed entro il 20.6.2022.

# **COMMENTI**LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO AIUTI"

È stato pubblicato sulla G.U. 18.5.2022, n. 114 il DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", in vigore dal 18.5.2022, contenente "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", di seguito esaminate.

#### INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale, sono state previste le seguenti agevolazioni:

- l'art. 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale **imprese** c.d. "**gasivore**", pari al 20% (misura così aumentata ad opera dell'art. 5 comma 2, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina") della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 4, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle **imprese** "**non gasivore**" pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 3, comma 1, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle **imprese** "**non energivore**" pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ora, il Decreto in esame innalza tali percentuali rispettivamente dal 20% al 25% (per il credito a favore delle imprese "gasivore" / "non gasivore") e dal 12% al 15% (per il credito a favore delle imprese "non energivore").

Soggetti beneficiari credito d'imposta	DL n. 17/2022	DL n. 21/2022	DL n. 50/2022
Imprese "gasivore" → spese acquisto gas naturale secondo trimestre 2022	15% (art. 5)	20% (art. 5)	25%
Imprese " <b>non</b> gasivore" → spese acquisto gas naturale secondo trimestre 2022		20% (art. 4)	25%
Imprese "non energivore → spese componente energetica secondo trimestre 2022		12% (art. 3)	15%

#### CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:

- iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
- munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell'apposito Elenco;
- in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);

è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all'acquisto di gasolio.

L'agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.

#### Caratteristiche del credito d'imposta

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
  - €2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - €250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.



Il credito d'imposta **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

#### CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" PRIMO TRIMESTRE 2022

In aggiunta a quanto sopra accennato, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subìto un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio dell'ultimo trimestre 2019.

#### Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Possono accedere al bonus in esame le imprese "a forte consumo di gas naturale" c.d. "gasivore" che:

- operano in uno dei settori di cui all'<u>Allegato 1</u> del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di
  gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro /
  biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

#### Caratteristiche del credito d'imposta

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
  - €2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - €250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP:
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo

Il credito d'imposta in esame è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Analogamente a quanto previsto nell'ambito dei bonus edilizi sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.



Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario:

- con le stesse modalità a disposizione del cedente (compensazione tramite mod. F24);
- entro il 31.12.2022.

#### **DETRAZIONE 110% SU "VILLETTE" FINO AL 31.12.2022**

Con riferimento agli interventi effettuati da persone fisiche sulla singola unità immobiliare non facente parte di un condominio / edificio composto da più unità di cui al comma 9, lett. b), dell'art. 119, DL n. 34/2020, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, considerando anche i lavori non agevolati con tale detrazione.



Da quanto sopra deriva pertanto che per i lavori effettuati sulle c.d. "villette", ossia sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno, la verifica relativa all'esecuzione di almeno il 30% dei lavori per poter fruire della detrazione del 110% fino al 31.12.2022, va effettuata con riferimento alla situazione risultante al 30.9.2022 anziché al 30.6.2022.

Merita inoltre evidenziare che il Legislatore ha inserito la precisazione che ai fini del computo del 30% dell'intervento complessivo "possono essere compresi anche i lavori non agevolati" con la detrazione del 110%.

#### **CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE**

È nuovamente modificata la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie da ultimo modificata in sede di conversione del DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", con il quale è stata prevista la possibilità, soltanto per le banche, di cedere i crediti in esame ad un proprio correntista quando il credito è già stato oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima "libera" e le 2 successive nell'ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo).

Per espressa previsione normativa tale ulteriore cessione riservata alle banche può essere posta in essere con riferimento ai crediti delle **Comunicazioni di opzione** per la prima cessione del credito / sconto in fattura **inviate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.4.2022**.

Ora, il dettato normativo relativo a tale ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche viene sostituito con una nuova previsione in base alla quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito ad un proprio cliente professionale privato, correntista della banca stessa o della banca capogruppo, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito.

Rispetto alla precedente formulazione, l'art. 121 in esame consente ora:

• non solo alle banche ma anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere il credito al di fuori del circuito bancario / assicurativo;

- la cessione dei crediti in esame a soggetti privati (non appartenenti al sistema bancario) a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere. In altre parole, non è richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle 3 cessioni già ammesse;
- di cedere il credito soltanto ad un correntista "qualificato". In particolare, la norma richiede che il cessionario del credito sia un "cliente professionale privato" di cui all'art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/98. In merito, il Regolamento n. 20307/2018 considera cliente professionale privato "un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume".

Dovrà essere chiarito il riferimento temporale a decorrere dal quale trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 121 sopra illustrata.

#### FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

È previsto il riconoscimento **per il 2022** di un fondo finalizzato a far fronte, **mediante erogazione di contributi a fondo perduto**, alle ripercussioni derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Il predetto fondo è destinato alle **piccole / medie imprese**, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE aventi i seguenti requisiti:

- realizzo negli ultimi 2 anni di operazioni di vendita di beni / servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato totale;
- sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
- calo di fatturato, nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022, di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

Le risorse stanziate (€ 130 milioni) sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così individuata:

- 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a €5 milioni;
- 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a €5 milioni e fino a €50 milioni.



Per le imprese costituite dall'1.1.2020 i ricavi di riferimento sono quelli relativi al 2021.

I predetti contributi non possono superare l'importo di € 400.000 per singolo beneficiario e sono attributi nel rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Comunicazione UE 2022/C131 I/01.

Le modalità attuative delle predette disposizioni sono demandate al MISE.

#### CREDITO D'IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0

È innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

#### **CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0**

Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, comma 211, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- è innalzata dal 50% al 70% delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000;
- è innalzata dal 40% al 50% delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di €250.000:

#### a condizione che:

- le attività formative siano **erogate dai soggetti specificatamente individuati** dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
- i risultati relativi all'acquisizione / consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità individuate dal citato Decreto.



Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente **diminuite al 40% e al 35%** delle spese.

#### CREDITO D'IMPOSTA SALE CINEMATOGRAFICHE

Per il 2022 e 2023 il credito d'imposta di cui all'art. 18, Legge n. 220/2016 riconosciuto a favore degli esercenti sale cinematografiche spetta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale stesse (in precedenza concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive).

#### INDENNITÀ UNA TANTUM €200

È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a €200, a favore di:

- **lavoratori dipendenti**, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, di cui all'art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021;
- **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione / assegno sociale, di pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000:
- lavoratori domestici che hanno in essere uno / più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
- titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione / iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
- lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all'art. 10, commi da 1 a
   9, DL n. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali / dello spettacolo ecc.);
- soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dagli artt. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI) e 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL), D.Lgs. n. 22/2015;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolati di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222, C.c.;

- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98 con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022 alla Gestione separata;
- percettori del reddito di cittadinanza.

#### FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI

È prevista l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un'**indennità una tantum** a favore di:

- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

che **non hanno fruito delle indennità** previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.

#### BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

Per il 2022, al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in merito ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo con una dotazione di €79 milioni finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto** di abbonamenti per i servizi di **trasporto pubblico locale**, **regionale e interregionale** ovvero per i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

L'agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento delle risorse):

- a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'apposito Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;
- per un ammontare pari al 100% della spesa per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non superiore a € 60;
- a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

Il buono recante il **nominativo del beneficiario**:

- è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento;
- non è cedibile:
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini ISEE.



Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica **detrazione del 19%** prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, relativamente alla **spesa rimasta a carico del beneficiario** del buono.

#### **CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RIAPERTURE**

Il Decreto Riaperture è stato convertito in Legge. Di seguito, una sintesi delle principali novità.

#### FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

È stata prevista la possibilità che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza che a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

#### **DIRITTO AL LAVORO AGILE**

È stato prorogato il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile con modalità semplificate, quindi, anche in assenza degli accordi individuali:

fino al 30 giugno 2022

- per i lavoratori dipendenti con disabilità grave;
- per i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, o con bisogni educativi speciali;

fino al 31 luglio 2022

- per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2;
- per i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14;

fino al 31 agosto 2022

per i dipendenti di datori di lavoro privati.

Nel caso non sia possibile rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, solo per i lavoratori dipendenti ad elevata fragilità, il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero ospedaliero.

#### **SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE**

Per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, è prorogata la sorveglianza sanitaria eccezionale al 31 luglio 2022.

#### OBBLIGO DI MASCHERINE AL CHIUSO

La misura è prorogata al 15 giugno 2022 per l'accesso ai mezzi di trasporto; per gli spettacoli; per gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali.

Invece, non è stato esplicitamente previsto il perdurare della vigenza dei Protocolli COVID-19 successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, tuttavia, si è ritenuto che la conferma della loro obbligatorietà fosse desumibile dal sistema normativo vigente

# PRATICA PROFESSIONALE

# Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

L'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 prevede, a carico dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche, l'obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il mod. 730 / REDDITI PF precompilato.

Per quanto riguarda la periodicità di invio dei dati, con il DM 19.10.2020 il MEF ha previsto l'invio mensile che tuttavia non ha ancora trovato applicazione in quanto oggetto di ripetuti differimenti. In particolare, da ultimo, con il DM 2.2.2022, lo stesso MEF ha previsto l'invio con periodicità semestrale delle spese sostenute nel 2022 (come per il 2021) e differito al 2023 l'invio mensile.

Per quanto riguarda le spese 2022, i dati dovranno essere inviati al STS:

- entro il 30.9.2022 per le spese sostenute nel primo semestre;
- entro il 31.1.2023 per le spese sostenute nel secondo semestre;

Per le spese sostenute a decorrere dall'1.1.2023, come sopra accennato, l'invio dovrà essere effettuato con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo.

L'Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 23.5.2022, n. 22/E ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di omesso / tardivo / errato invio dei dati in esame nonché in merito all'applicazione del ravvedimento.

#### **REGIME SANZIONATORIO**

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di omesso / tardivo / errato invio dei dati al STS è fissato dall'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014, ai sensi del quale:

"in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti sono effettuati entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000".

In merito si evidenzia che tale disposizione prevede:

- la medesima sanzione sia per l'omesso che per il tardivo o errato invio dei dati in esame;
- l'inapplicabilità dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/97, ossia del c.d. "cumulo giuridico";
- la non applicazione della sanzione, se l'invio è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza / segnalazione dell'Agenzia, soltanto nei casi di errata comunicazione;

• la riduzione della sanzione a 1/3 in caso di invio dei dati entro 60 giorni dalla scadenza in tutti i casi, ossia per l'omesso / tardivo invio nonché per l'errato invio quando sono decorsi 5 giorni dalla scadenza / segnalazione.

La Risoluzione n. 22/E, tenuto conto anche dell'intento espresso dal Legislatore nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 175/2014, l'Agenzia specifica che:

"il concetto di «comunicazione» contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l'effetto dissuasivo prospettato [...].

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997".

Pertanto, per determinare l'ammontare della sanzione applicabile, è necessario considerare ciascun documento di spesa non inviato / inviato tardivamente e moltiplicare la sanzione di € 100 per il numero di documenti non trasmessi / trasmessi in ritardo, fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 50.000, senza possibilità di applicare il c.d. "cumulo giuridico".

Se l'invio è effettuato entro 60 giorni dal termine, il numero di documenti non trasmessi / trasmessi in ritardo va moltiplicato per la sanzione ridotta di € 33,33 (100 x 1/3), fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 20.000.

Merita evidenziare che, considerata tale definizione di "comunicazione", coincidente con il documento di spesa, si giunge alla conclusione che la non applicazione della sanzione prevista in caso di "errata comunicazione" riguarda esclusivamente l'invio di dati con il quale si correggono dati di documenti già oggetto di invio e non l'invio di dati relativi a documenti di spesa mai trasmessi (invio tardivo). Pertanto, non è possibile considerare "comunicazione errata" un file contenente solo una parte dei documenti di spesa da inviare; in tal caso si configurano comunicazioni / documenti di spesa il cui invio è omesso o tardivo.

Qualora si riscontri l'invio di documenti di spesa con dati errati, è possibile trasmettere i dati corretti e se il nuovo invio è effettuato:

- entro 5 giorni dalla scadenza / segnalazione dell'Agenzia, non è applicata alcuna sanzione;
- oltre 5 giorni dalla scadenza / segnalazione dell'Agenzia, è applicato il regime sanzionatorio previsto per l'omesso / tardivo invio sopra esposto (€ 100 per ciascun documento di spesa, ridotti a 1/3 se entro 60 giorni dalla scadenza).

Nella Risoluzione n. 22/E in esame l'Agenzia conferma che anche con riferimento alle violazioni previste per l'omesso / tardivo / errato invio dei dati al STS il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione usufruendo del ravvedimento di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97. In particolare, è precisato che a tal fine:

- per il versamento della sanzione ridotta nel mod. F24 va utilizzato il codice tributo "8912 - Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA";
- 2) se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione base alla quale applicare la riduzione è rappresentata dalla sanzione ordinaria ridotta a 1/3 (con un massimo di €20.000) prevista dall'ultimo periodo del comma 5-bis sopra riportato.

Considerando le percentuali di riduzione previste dal ravvedimento si ottiene la seguente situazione.

Sanzione base	Termine	Riduzione ravvedimento	Importo per documento
€ 100 x 1/3	entro 60 gg	1/9	€ 3,70 (max € 20.000)
6 100	entro 90 gg	1/9	€ 11,11 (max € 50.000)
€ 100	entro 1 anno	1/8	€ 12,50 (max € 50.000)

# **SCADENZARIO**

Mese di Giugno	
Giovedì 9 giugno	
CLICK-DAY BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI	Dalle ore 12.00 del 9.6 alle ore 17.00 del 13.6 è possibile inviare al MIT la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta riqualificazione / miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 79, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", relativo alle spese sostenute dall'1.1.2020 al 6.11.2021, come recentemente comunicato dal Ministero con l'Avviso 26.5.2022.
Venerdì 10 giugno	
BONUS TESSILE E MODA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per accedere al credito d'imposta spettante per il 2021 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda / produzione calzaturiera / pelletteria e relative attività di commercio di cui all'art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

Mercoledì 15 giugno	
Mod. 730/2022	<ul> <li>Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:</li> <li>consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</li> <li>invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.</li> </ul>

Giovedì 16 giugno	
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a maggio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<ul> <li>Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:</li> <li>rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.

INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).  Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
Іми 2022	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2022, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

#### Lunedì 20 giugno Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per accedere al contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nella **CONTRIBUTO IMPRESE** ristorazione collettiva di cui all'art. 43-bis, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto **RISTORAZIONE COLLETTIVA** Sostegni-bis", che nel 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato 2019. Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per accedere al **C**ONTRIBUTO contributo a fondo perduto a favore delle attività che al 27.1.2022 DISCOTECHE, SALE DA BALLO risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione COVID-**NIGHT-CLUB E SIMILI** 19, ossia discoteche, sale da ballo night-club e simili di cui all'art. 2, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Lunedì 27 giugno	
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.

Mercoledì 29 giugno	
Мор. 730/2022	<ul> <li>Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dall'1.6 al 20.6:</li> <li>consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</li> <li>invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.</li> </ul>

Giovedì 30 giugno	
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO C.D. "DECRETO MILLEPROROGHE"	Termine entro il quale i soggetti che hanno "splafonato" il limite di cui alla Comunicazione della Commissione UE 1863 final (€ 800.000) a seguito dell'errata applicazione dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020 di cui all'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni / interessi.
IMU DICHIARAZIONE 2021	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2021 ai fini della determinazione dell'imposta.
MOD. REDDITI 2022 PERSONE FISICHE - CARTACEO	Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2022 PF, al 2021, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
MOD. REDDITI 2022 Persone fisiche	<ul> <li>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</li> <li>saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>IRPEF (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>addizionale regionale IRPEF (saldo 2021);</li> <li>addizionale comunale IRPEF (saldo 2021 e acconto 2022);</li> <li>imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari "start-up" (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2021 da quadro EC;</li> <li>imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);</li> <li>cedolare secca (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>IVIE (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>IVAFE (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>contributi IVS (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>contributi Gestione separata INPS (saldo 2021 e primo acconto 2022).</li> </ul>
MOD. REDDITI 2022 SOCIETÀ DI PERSONE	<ul> <li>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</li> <li>saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2021 da quadro EC;</li> <li>imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
MOD. REDDITI 2022 SOCIETÀ DI CAPITALI ED	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di

	72100 Difficial
ENTI NON COMMERCIALI	<ul> <li>maggio), i versamenti relativi a:</li> <li>saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
Mod. IRAP 2022	Versamento IRAP (saldo 2021 e primo acconto 2022) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare. Merita evidenziare che per le persone fisiche è dovuto soltanto il saldo 2021 e non l'acconto 2022.
ISA	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2021 indicati nel mod. REDDITI 2022 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022	Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2022 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2020	Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2020 come previsto dalla Finanziaria 2020 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA	Versamento seconda rata dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020.
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA ALBERGHI	<ul> <li>Versamento (unica soluzione / prima rata) imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021;</li> <li>versamento seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020.</li> </ul>
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2020 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2021.
DICHIARAZIONE RISPETTO LIMITI UE AIUTI DI STATO COVID-19	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11.12.2021 per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato dell'emergenza COVID-19, da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti che ricadono nel c.d. "regime ombrello" di cui all'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni".
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive per dichiarare:  • l'imposta di soggiorno dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture

	ricettive situate nel territorio comunale (se istituita) di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 23/2011;  • il contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010.  Tale modello va altresì utilizzato dai soggetti che incassano il canone / corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni /
	corrispettivi relativi alle locazioni brevi di cui all'art. 4, DL n. 50/2017. La dichiarazione relativa al 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa al 2021.
"Bonus idrico"	Invio telematico al MiTE della domanda di rimborso delle spese sostenute nel 2021 da parte delle persone fisiche hanno effettuato interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica, rubinetteria e soffioni / colonne doccia di cui al Decreto MiTE 27.9.2021.